

**AZIENDA SANITARIA LOCALE  
12 BIELLA  
S.C. SERVIZI  
ECONOMALE E PROVVEDITORATO  
Via Marconi 23, 13900 Biella**

**CAPITOLATO GENERALE D'ONERI PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI  
OCCORRENTI ALL'A.S.L.12 DI BIELLA**

**ART.1 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

Le condizioni e le clausole stabilite dal presente Capitolato generale si applicano a tutte le forniture di beni e di servizi occorrenti all'A.S.L.12 per il regolare svolgimento delle proprie attività.

**ART.2 NORME GENERALI**

Le forniture di beni e servizi, di cui al presente Capitolato, sono aggiudicate in ottemperanza alle disposizioni del regolamento per gli acquisti in vigore presso questa A.S.L..

Nei Capitolati speciali che regolano la singola fornitura di beni o servizi possono essere inserite clausole in deroga a quelle del presente regolamento capitolato generale, per esigenze derivanti dalla specificità dell'oggetto della fornitura medesima.

Anche se non espressamente previsto, le clausole del Capitolato speciale contrarie o in deroga a quelle del Capitolato Generale devono ritenersi prevalenti.

In tal caso gli aggiudicatari saranno tenuti all'osservanza delle condizioni speciali che le modificano, fermo restando, per il rimanente, le condizioni generali.

La sottoscrizione dei capitolati od anche la sola presentazione dell'offerta sulla base dell'invito trasmesso da questa A.S.L., comporta, per gli offerenti, l'accettazione incondizionata di tutte le clausole e condizioni, ivi previste.

I beni e servizi oggetto della fornitura dovranno possedere le caratteristiche richieste nei capitolati speciali, nelle lettere di invito e nelle relative schede tecniche.

**ART.3 OGGETTO DELLA FORNITURA O SERVIZIO**

L'oggetto della fornitura è stabilito nel Capitolato speciale e nella lettera di invito ed eventuali relative schede tecniche, nelle quali vengono stabilite le caratteristiche tecnico qualitative che caratterizzano il bene o il servizio.

I quantitativi contenuti nei documenti di gara sono puramente indicativi; pertanto, fermo il principio dell'adeguamento dei quantitativi alle reali necessità, le Ditte aggiudicatrici non potranno sollevare eccezioni di sorta in caso di incremento o decremento.

**ART.4 DURATA DELLA FORNITURA O SERVIZIO**

La fornitura del bene o del servizio ha durata determinata e viene stabilita nel Capitolato speciale o nelle condizioni contenute nella lettera di invito. Decorre dalla data di esecutività del provvedimento di aggiudicazione o dalla data in cui il collaudo ha avuto esito positivo o da data diversa risultante dal provvedimento stesso.

E' consentita la rinnovazione dei contratti in essere in presenza di un significativo vantaggio per l'Azienda in termini economici e/o funzionali.

E' consentita altresì la proroga alle condizioni stabilite dalla normativa vigente.

## **ART.5 OFFERTA**

L'offerta dovrà essere formulata e trasmessa secondo le modalità e i termini stabiliti nel bando di gara, nella lettera di invito o nel disciplinare di gara.

L'offerta è immediatamente vincolante per la Ditta aggiudicataria, mentre l'aggiudicazione diventa definitiva solo dopo l'avvenuta esecutività del relativo provvedimento di assegnazione.

Qualora vi sia contrasto tra il prezzo unitario offerto e l'importo totale delle forniture afferenti alle singole voci ovvero tra questi e l'importo complessivo del lotto farà fede l'importo relativo ai prezzi unitari.

Non sono ammesse offerte condizionate od espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria od altrui.

## **ART.6 CAMPIONATURA**

L'Azienda può richiedere la presentazione di campionatura adeguata all'oggetto della fornitura. I campioni presentati costituiscono per tutta la durata della fornitura termine di riferimento a garanzia del suo regolare svolgimento ed in caso di eventuale contestazione.

Nel corso della fornitura l'Azienda può prelevare campioni per accertare direttamente, mediante appropriate perizie, la corrispondenza di essi alle condizioni pattuite.

## **ART.7 CAUZIONE PROVVISORIA**

Nelle procedure di valore superiore alla soglia comunitaria e nelle procedure di valore inferiore alla soglia comunitaria, per le quali lo richieda la particolarità della fornitura, l'Azienda chiede ai concorrenti di costituire cauzione provvisoria nella misura non inferiore al 2% dell'ammontare presunto della fornitura o del servizio. Tale percentuale potrà essere aumentata con riferimento alla particolarità o alla rilevanza dell'appalto.

La cauzione deve essere costituita in numerario o titoli di Stato o garantiti dallo Stato. Può altresì essere costituita da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da impresa assicurativa autorizzata al ramo cauzioni.

Il deposito effettuato dall'aggiudicatario è trattenuto dall'Azienda fino alla costituzione della cauzione definitiva; gli altri vengono restituiti agli aventi diritto.

## **ART.8 AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione della fornitura avverrà secondo i criteri stabiliti nei capitolati speciali, nelle lettere di invito o nei disciplinari di gara.

L'Azienda si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta congrua.

L'aggiudicazione è comunque subordinata all'assenza di cause ostative prevista dalla legge; qualora da un accertamento successivo risulti l'esistenza di alcune di queste cause, l'Azienda provvederà all'annullamento dell'aggiudicazione, fatto salvo il risarcimento del danno.

#### **ART.9 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ALLA DITTA AGGIUDICATARIA**

La Ditta aggiudicataria entro 20 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione deve far pervenire i seguenti documenti:

1. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio – Registro delle imprese – rilasciato in data non inferiore a mesi sei;
2. certificato di iscrizione nel Registro delle Cooperative rilasciato dalla Prefettura, limitatamente a queste categorie di Aziende;
3. deposito cauzionale definitivo, con le modalità previste dal presente Capitolato;
4. documenti eventualmente necessari per consentire all'Azienda di acquisire le segnalazioni di cui al D.Lgvo 8.8.1994 n.490 e successive modificazioni;
5. originale o copia conforme dell'eventuale procura del soggetto firmatario delle dichiarazioni e dell'offerta economica in qualità di procuratore;
6. eventuali altri documenti comprovanti le dichiarazioni prodotte a corredo dell'offerta che l'Azienda riterrà di dover richiedere.

Il termine di cui sopra può essere, a richiesta del soggetto aggiudicatario, prorogato per ulteriori 10 giorni. Trascorso inutilmente tale termine è facoltà dell'Azienda dichiarare la decadenza dell'aggiudicazione.

In tale caso l'aggiudicazione sarà effettuata a favore della Ditta seconda classificata.

In caso di aggiudicazione dell'appalto ad un raggruppamento temporaneo di impresa deve essere trasmesso l'atto di costituzione o copia autenticata, che deve risultare da scrittura privata con autentica notarile ed avvenire entro 30 giorni dall'aggiudicazione e che deve contenere:

1. l'elenco delle imprese che aderiscono al raggruppamento;
2. l'estratto dei verbali dei consigli di amministrazione od equivalenti organi deliberativi di ciascuna impresa in cui è approvata la partecipazione al raggruppamento temporaneo ;
3. l'oggetto e lo scopo del raggruppamento;
4. l'indicazione dell'impresa capogruppo;
5. l'irrevocabilità e gratuità del mandato;
6. la clausola che la revoca del mandato per giusta causa non ha effetto nei confronti dell'Azienda;
7. la clausola che la presentazione dell'offerta determina per le imprese la responsabilità solidale nei confronti dell'Azienda;
8. la clausola che all'impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti dell'Azienda per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendente dall'appalto e fino all'estinzione di ogni rapporto previsto e conseguente al presente capitolato, fatto salvo il diritto dell'Azienda di far valere le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti;
9. la suddivisione per quota dell'appalto tra le imprese associate;
10. la clausola che lo scioglimento del raggruppamento temporaneo di impresa è subordinato all'estinzione di tutti gli obblighi e garanzie previste dal presente Capitolato.

## **ART.10 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO**

Il deposito cauzionale definitivo, richiesto di norma nella misura del 5% dell'importo totale del contratto, è prestato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime nonché del rimborso delle somme che l'Azienda ospedaliera avesse eventualmente pagato in più, durante l'esecuzione della fornitura, in confronto del credito del fornitore. E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

## **ART. 11 ASSICURAZIONI**

Nelle forniture e nei servizi per i quali lo si ritenga opportuno, l'impresa affidataria è tenuta, senza che per questo siano limitate le sue eventuali responsabilità contrattuali, a stipulare assicurazione, per tutta la durata della fornitura e per un importo adeguato, aggiornata in base alle eventuali variazioni nel corso dell'appalto, per la copertura dei rischi derivanti da danni a persone e cose. La polizza dovrà contenere la clausola di rinuncia del diritto di rivalsa nei confronti dell'Azienda

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire copia della polizza.

## **ART.12 REVISIONE PREZZI**

I prezzi quotati nelle offerte per la partecipazione alle varie forme di gara debbono essere mantenuti dagli offerenti fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, salvo i casi di variazioni previsti dal presente articolo.

Possono essere previste variazioni del prezzo contrattuale in relazione ad intervenute variazioni nelle sue componenti nei contratti annuali prorogabili e nei contratti di durata pluriennale oltre il primo anno.

In questi casi i contratti devono contenere l'indicazione delle componenti del prezzo contrattuale, quali il costo del personale, quello dei materiali e delle spese generali debitamente documentate. Non sono soggette a revisione quelle componenti del prezzo che nel corso del rapporto contrattuale non abbia subito oscillazioni.

La richiesta di revisione deve essere presentata accompagnata dalla documentazione dimostrativa dell'aumento che si richiede.

Le variazioni del prezzo contrattuale vengono calcolate sulla base degli indici ISTAT relativi alle singole componenti del prezzo stesso, salvo l'indicazione in contratto di altri specifici indici accertati da Enti o Istituti pubblici.

## **ART.13 GARANZIA**

L'aggiudicatario garantisce i prodotti, i materiali, le apparecchiature con le caratteristiche richieste e in perfetto stato d'uso, esenti da difetti e vizi di qualunque natura per un periodo di 12 mesi dalla data di effettiva consegna, salvo diverso periodo stabilito in contratto.

L'aggiudicatario è obbligato ad eliminare a proprie spese tutti i difetti rilevati durante tale periodo dipendenti da vizi di costruzione o di materiali impiegati.

Nel caso in cui la riparazione o la sostituzione dei beni difettosi non avvenga entro i termini stabiliti, l'Azienda potrà far eseguire da altre imprese i lavori necessari ad eliminare gli inconvenienti oppure potrà provvedere all'acquisto presso altra Ditta, addebitandone gli importi all'aggiudicatario.

#### **ART.14 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Gli atti sono stipulati nelle forme di legge.

In particolare, nelle procedure di valore superiore alla soglia comunitaria il processo verbale dell'Ufficiale Rogante redatto in seduta pubblica tiene luogo di contratto, ai sensi dell'art.16 comma 4 del R.D. 18.11.1923 n.2440.

L'Ufficiale rogante cura la registrazione del processo verbale ai sensi della normativa vigente.

Nei casi di contratti di importi inferiori alla soglia comunitaria, la stipulazione avverrà a mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio mediante invio di comunicazione alle Ditte aggiudicatrici o mediante invio di ordine di consegna.

Tutte le spese occorrenti e consequenziali alla stipulazione del contratto (bolli, carta bollata, tasse di registrazione) sono a carico della Ditta aggiudicataria.

#### **ART.15 CESSIONE O SUBAPPALTO**

E' vietato all'aggiudicatario cedere o dare in subappalto l'esecuzione di tutta o di parte della fornitura oggetto del contratto senza il consenso scritto dell'Azienda.

In caso di cessioni e subappalti effettuati senza consenso, l'Azienda ha il diritto di risolvere il contratto e di effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente danno.

Nel caso di cessione o subappalto autorizzati, rimane invariata la responsabilità dell'impresa contraente, la quale continua a rispondere direttamente di tutti gli obblighi contrattuali.

L'Azienda può richiedere copia delle condizioni di subappalto sottoscritto dalle parti.

#### **ART.16 RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO**

La Ditta aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, della perfetta riuscita della fornitura e dell'osservanza di tutte le leggi e regolamenti in materia di produzione e commercio del materiale oggetto di gara o relativi all'effettuazione del servizio, vigenti all'atto della consegna dei prodotti e degli oneri che dovessero eventualmente essere sopportati dall'azienda in conseguenza dell'inosservanza di obblighi a carico suo o del personale da esso dipendente.

L'aggiudicatario assume l'obbligo di garantire all'Azienda il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerla estranea e indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

L'aggiudicatario assume altresì ogni responsabilità per infortuni e danni a persone o cose arrecati all'Azienda o a terzi per fatto dell'aggiudicatario medesimo o dei suoi dipendenti o collaboratori nell'esecuzione del contratto, sollevando l'Azienda da qualsiasi eventuale contestazione che le venisse mossa.

## **ART.17 ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'esecuzione del contratto ha inizio dalla data di decorrenza e per la durata fissata nei Capitolati speciali.

L'aggiudicatario deve effettuare le consegne a proprio rischio e a proprie spese nei locali indicati nel contratto, entro i termini stabiliti nel contratto.

Nel caso di consegne comprensive di installazione, il termine si intende osservato con la posa in opera dei prodotti secondo i criteri stabiliti nei contratti o nei Capitolati speciali.

Il termine di consegna per prodotti costituiti da un complesso di più parti si intende compiuto quando tutte le parti siano state consegnate, salvo che non sia stabilito diversamente nel Capitolato speciale.

Nel caso di affidamento di servizi, lo stesso sarà attivato in accordo con la struttura dell'azienda che ne ha la gestione.

Il termine di consegna o di effettuazione del servizio può essere differito, previa specifica comunicazione, per cause di forza maggiore, debitamente comprovate e accertate dall'Azienda.

Qualunque fatto dell'Azienda che obblighi l'impresa a sospendere l'esecuzione o a ritardare la consegna può costituire motivo per lo spostamento dei termini.

La data di consegna o di completamento della prestazione deve risultare da specifico documento.

Nel caso in cui i beni aggiudicati non vengano più prodotti e distribuiti o siano sostituiti da altri, sarà facoltà dell'Azienda acquistare i nuovi prodotti, corrispondendo lo stesso prezzo convenuto in sede di gara ovvero rifiutarli quando, con proprio giudizio insindacabile, giudichi i nuovi prodotti non perfettamente corrispondenti alle esigenze degli utilizzatori.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto fossero messi in commercio prodotti o strumenti analoghi a quelli oggetto di fornitura ma migliorati per rendimento o funzionalità, l'impresa aggiudicataria, su richiesta dell'Azienda, potrà sostituire e/o implementare i beni aggiudicati, ferme restando le condizioni stabilite in sede di aggiudicazione.

## **ART.18 CONSEGNE**

La consegna, che potrà anche essere frazionata, dei prodotti oggetto della fornitura deve avvenire a seguito di ricevimento di regolare ordine di acquisto.

Le consegne dovranno essere effettuate entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordine, salvo i casi di urgenza.

L'invio del materiale dovrà essere effettuato presso il magazzino dell'Azienda specificato nel relativo ordine, nelle quantità e nei tipi di volta in volta indicati.

I prodotti dovranno essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione, il facile immagazzinamento e riportare sulla confezione esterna la descrizione quali-quantitativa del contenuto, il nome del produttore, la data di scadenza ed ogni altra informazione utile al riconoscimento a caratteri ben leggibili ed in lingua italiana.

Tutte le etichette dovranno essere in lingua italiana e a caratteri ben leggibili.

#### **ART.19 CONTROLLI E COLLAUDI**

Le forniture di materiali, attrezzature e di ogni altro bene sono sottoposte a verifica o collaudo dell'Azienda che vi provvede di regola mediante i propri addetti.

La verifica o il collaudo devono accertare che i beni presentino i requisiti richiesti dai Capitolati speciali.

Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o non rispondenti alle prescrizioni tecniche o ai campioni. In tal caso l'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di sostituire, nei termini fissati, con beni rispondenti ai requisiti previsti.

Il collaudo deve essere effettuato alla presenza di un incaricato dell'impresa aggiudicataria entro 30 giorni dalla data di consegna o di installazione, salvo diverso termine stabilito dai Capitolati speciali.

#### **ART.20 MODALITA' DI PAGAMENTO**

I pagamenti sono disposti a mezzo mandato entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura, attestata dal timbro in arrivo dell'Ufficio Protocollo. Possono essere ammessi termini di pagamento diversi, in relazione alla specificità della fornitura o del servizio.

Il termine di cui al comma precedente si applica nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura, ivi compreso il collaudo e la verifica, siano state rispettate. In caso contrario il termine si intende sospeso sino alla completa osservanza di tutte le condizioni contrattuali.

I vizi o le difformità dei beni oggetto della fornitura o delle fatturazioni rispetto all'ordine ed al contratto saranno contestati per iscritto.

In caso di cessione del credito il creditore dovrà notificare all'Azienda copia legale dell'atto di cessione, redatto secondo legge.

#### **ART.21 CONTESTAZIONI, INADEMPIENZE, PENALITA'**

In caso di mancata rispondenza dei beni alle specifiche qualitative prescritte, l'Azienda li respingerà al fornitore che dovrà sostituirli con altri aventi i requisiti richiesti.

In caso di mancata rispondenza o di anomalie nelle prestazioni dei servizi, l'Azienda contesta per iscritto le inadempienze alla Ditta, che dovrà immediatamente rimediare e provvedere a quanto dovuto.

Mancando o ritardando il fornitore di uniformarsi a tali obblighi, l'Azienda potrà provvedere al reperimento dei prodotti o servizi contestati presso altra fonte, addebitando alla Ditta inadempiente l'eventuale maggiore spesa.

L'aggiudicatario, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetto all'applicazione di penalità quando:

- non effettua in tutto o in parte le prestazioni entro i tempi e secondo le modalità indicate in contratto;

- non effettua o effettua in ritardo la sostituzione dei prodotti riscontrati difettosi al momento della consegna o in corso di esecuzione;
- non effettua o effettua in ritardo il rifacimento delle prestazioni contestate.

L'azienda potrà applicare una penale a carico del fornitore inadempiente fino al 5% dell'importo della merce non consegnata o delle prestazioni non effettuate o per ogni giorno di ritardo.

Dopo tre successive contestazioni scritte l'Azienda avrà la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni mediante lettera raccomandata A.R., senza necessità di diffida od altro atto giudiziale, provvedendo come meglio crederà per la continuazione della fornitura fino alla scadenza del termine di appalto, con obbligo dell'appaltatore decaduto di risarcire i danni economici e di sottostare altresì, a titolo di penale, alla perdita della cauzione prestata.

E' fatta salva per l'Azienda la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e dalle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.

I rimborsi per danni e le penali inflitte saranno trattenute sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva.

Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla ricostituzione di essa nel suo originario ammontare.

Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli artt.1453 e ss. C.C..

## **ART.22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Azienda può chiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

1. in qualunque momento dell'esecuzione avvalendosi della facoltà prevista dall'art.1671 c.c., purché tenga indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno;
2. per motivi di pubblico interesse;
3. in caso di frode, di grave negligenza e di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
4. in caso di cessione dell'Azienda, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di atti di sequestro o pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
5. in caso di morte dell'aggiudicatario quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
6. nel caso di contestazioni di cui al precedente art.18.

L'aggiudicatario può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di causa non imputabile allo stesso secondo quanto previsto dall'art.1672 c.c..

La risoluzione del contratto ha effetto retroattivo, salvo il caso di contratti ad esecuzione continua o periodica,, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

## **ART.23 RIFERIMENTI NORMATIVI**

L'Azienda garantisce l'accesso ai propri documenti amministrativi secondo il disposto della L. 241/90 e successivo regolamento 352/92, con le modalità previste dal proprio regolamento di accesso agli atti.

La partecipazione alla gara implica il trattamento dei dati personali da parte dell'Azienda ai sensi della L.n.675/96. Tali dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità consentite dalla legge e in particolare:

1. gestione attività amministrativa, commerciale e fiscale;
2. assolvimento degli obblighi contrattuali;
3. finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie;
4. finalità commerciali funzionali all'attività economica dell'Azienda.

#### **ART.24 FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia derivante dai contratti è competente il Foro di Biella.

#### **ART.25 – NORMA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente disposto dalle norme di cui sopra, si fa riferimento a quanto previsto dal Codice Civile per le parti applicabili, dai RR.DD. 18.11.1923 n.2440 e 23.5.1924 n.827 sulla contabilità generale dello Stato e loro successive modificazioni, nonché alla normativa comunitaria, statale e regionale che disciplina la materia, in quanto applicabile e al Capitolato Generale in vigore presso questa A.S.L..